**ALLEGATO III - Formula della chiave di distribuzione**



**ALLEGATO IV**

**Modalità procedurali applicabili al meccanismo di ricollocazione di crisi**

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne trasmette l'indirizzo agli Stati membri e all'EASO. Gli Stati membri, in collegamento con l'EASO e altre agenzie competenti, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche circa i motivi di cui al punto 8.

2. Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.

3. Basandosi sulle informazioni di cui al punto 2, lo Stato membro beneficiario della ricollocazione, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento di cui al punto 9, identifica i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presenta quanto prima possibile tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE.

4. A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, lo Stato membro beneficiario della ricollocazione prende con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone le ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, in consultazione con l'EASO, e notifica per iscritto al richiedente la decisione di ricollocarlo in uno specifico Stato membro di ricollocazione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i familiari a cui si applica la ricollocazione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.

6. I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere proposti per la ricollocazione solo previo rilevamento delle impronte digitali e relativa trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.

7. Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione all'interessato ai sensi dell'articolo 33 *quinquies*. Lo Stato membro beneficiario della ricollocazione trasmette allo Stato membro di ricollocazione la data e l'ora del trasferimento e qualsiasi altra informazione pertinente.

8. Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.

9. Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente allegato, gli Stati membri possono decidere di nominare funzionari di collegamento nello Stato membro beneficiario della ricollocazione, previo scambio di tutte le informazioni pertinenti.

10. Lo Stato membro beneficiario della ricollocazione garantisce l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione, e sono approntate le strutture necessarie. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione.

11. La procedura di ricollocazione di cui al presente allegato è completata il più rapidamente possibile e comunque entro due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al punto 2, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al punto 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove lo Stato membro beneficiario della ricollocazione motivi la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.

Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro il termine suddetto e a meno che lo Stato membro beneficiario della ricollocazione concordi con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, lo Stato membro beneficiario della ricollocazione resta competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

12. In seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di dati in conformità dell'articolo 10 e, se del caso, dell'articolo 18 di detto regolamento.